

## Fotovoltaico nella Riserva della Vauda: il TAR Piemonte ha detto di no

La recente sentenza del Tar, che ha respinto il ricorso della Belectric, offre l'occasione per approfondire alcuni punti della vicenda che ha coinvolto molti cittadini del territorio sul tema della Riserva della Vauda.

Un aspetto che balza all'attenzione di chi legge la sentenza è il punto in cui si fa riferimento alla pronuncia n.176 del 15 gennaio 2013 del Consiglio di Stato che sostiene che il divieto di installazione di impianti fotovoltaici in determinate zone individuate nelle linee guida regionali è sufficiente *"...a giustificare il diniego di rilascio della autorizzazione, senza necessità di alcuna valutazione specifica del concreto impatto ambientale del costruendo impianto"*; ciò in quanto è *"stata già effettuata la valutazione circa la preminenza dell'interesse alla salvaguardia dell'ambiente rispetto ad altri interessi, come quello alla gestione delle fonti di energia rinnovabile, che è insuscettibile di deroga anche in relazione all'eventuale modesto effettivo impatto ambientale delle opere di cui è prevista la realizzazione..."*.

La domanda è legittima: **Ma se non c'era necessità di alcuna valutazione di impatto ambientale per vietare l'installazione di impianti fotovoltaici in zone già valutate come inidonee, perché si è proceduto comunque?**

Riteniamo che l'intervento delle Associazioni Ambientaliste fin dalla prima Conferenza dei Servizi del 9 agosto del 2012 e il successivo coinvolgimento attivo nella vicenda di centinaia di cittadini organizzati e non, abbia contribuito a ricondurre la gestione del progetto nei giusti binari, interrompendone le forzature precedentemente tentate.

Altro aspetto importante che si porta all'attenzione è quello sull'inquinamento industriale che renderebbe l'area inutilizzabile dal punto di vista agricolo. A questo proposito la sentenza richiama il pronunciamento della Provincia *"... innanzitutto, in punto di fatto, evidenzia che i fenomeni di contaminazione sono circoscritti e localizzati, e come tali risultano del tutto ininfluenti ed irrilevanti rispetto al valore naturalistico e vegetazionale da preservare;*

*- sottolinea poi (e si tratta di argomento risolutivo) che in ogni caso "i livelli di contaminazione riscontrati potrebbero semmai precludere alcuni usi antropici, ma non costituiscono di certo ostacolo o condizionamento rispetto al pregio naturalistico delle aree", atteso che la classificazione dell'area a "riserva naturale" persegue "un obiettivo di tutela diretto più alla conservazione che alla fruizione";*

*- chiarisce, infine, che l'intervento di bonifica dagli ordigni militari non costituirebbe un particolare vantaggio per il parco, "dato che riguarderebbe aree che si prevede di recintare e precludere ad altri usi per 20 anni".*

È del tutto evidente, quindi, **la strumentalizzazione dei dati dell'inquinamento condotta dai proponenti il progetto e la pretestuosità della conseguente ordinanza, ancora attiva, che vieta l'uso dei prati per lo sfalcio e il pascolo**; ricordiamo che su questo argomento, è ancora in essere l'esposto che ATA, insieme a Pro Natura Torino, ha presentato presso il Tribunale di Torino.

Infine, la sentenza delinea il significato dell'area protetta e rimarca la necessità di conservazione degli habitat: *"...la Riserva Naturale Orientata della Vauda, istituita nel 1993 e confermata dalla riformata legislazione piemontese in materia di Aree protette (L.R. n. 19/2009), in quanto ritenuta meritevole di particolare tutela per la presenza di particolarità naturalistiche specifiche, con valenza prevalentemente conservazionistica e non di fruizione della collettività (caratteristica qualificante i Parchi naturali – art. 5 L.R. 19/2009). L'art. 7 L.R. 19/2009 assegna ai soggetti gestori delle aree protette il compito di tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e seminaturali che costituiscono habitat necessari alla conservazione ed all'arricchimento della biodiversità, con particolare riferimento agli oggetti specifici della tutela.*

*L'area medesima coincide con il sito di importanza comunitaria denominato VAUDA (codice IT 1110005), identificato ai sensi della direttiva comunitaria 92/43/CEE (Direttiva Habitat) la cui attuazione avviene attraverso la Rete Natura 2000, nata con l'obiettivo di garantire il mantenimento e, all'occorrenza il ripristino, di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie a rischio, nella loro area di ripartizione naturale".*

Insomma, una sentenza che, nelle sue motivazioni, ci soddisfa e che, nel merito dei punti qualificanti, conferma l'attendibilità e la ragionevolezza delle osservazioni e delle azioni, nostre e di altri, in opposizione al progetto.